

**REGOLAMENTO (CE) N. 2668/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 novembre 1995**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1430/95 della Commissione<sup>(2)</sup> ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1429/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate a decorrere dal 13 novembre 1995, sarebbe superato il quantitativo di 832 t di ciliegie candite, che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1430/95, maggiorato o

ridotto in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1429/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 13 novembre 1995 e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per le ciliegie candite la cui domanda è stata presentata il 13 novembre 1995 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1430/95, sono rilasciati nel limite del 12,41 % dei quantitativi chiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma, presentate dopo il 13 novembre 1995 e prima del 23 febbraio 1996.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 32.